

LE COLPE DEL PASSATO

ANTONIO CASSESE

Sono giuste le obiezioni tedesche contro la sentenza della Cassazione che ieri ha condannato la Germania a risarcire i danni morali causati da un sergente tedesco nella strage di Civitella del 1944?

Pagina 15 - Esteri

IL DIRITTO DEI SINGOLI CONTRO GLI ABUSI DI STATO

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA)

No, quella sentenza ha proclamato ancora una volta un principio di grande importanza innovatrice già enunciato dalla stessa Cassazione nel 2004: uno Stato (la Germania, nel nostro caso), se mediante i suoi organi militari commette crimini di guerra o contro l'umanità, ed è poi convenuto in giudizio davanti ai tribunali dello Stato cui appartengono le vittime (i tribunali italiani, nel caso di specie), non può invocare un principio tradizionale del diritto internazionale: quello secondo cui gli Stati non possono essere assoggettati ai tribunali esteri per gli atti (militari o politici) che compiono nella loro veste di enti sovrani. Come disse la Cassazione qualche mese fa in una serie di importanti ordinanze, se sorge un conflitto tra il vecchio principio secondo cui i giudici non possono sindacare Stati sovrani stranieri, da una parte, e l'esigenza di rispettare i diritti inviolabili della persona, e quindi di punire e far pagare chi massacra e tortura, dall'altra, deve prevalere quest'ultima esigenza. Ciò è in linea con la moderna cultura dei diritti umani che mira a frenare lo strapotere degli Stati. Del resto, come si concilierebbe altrimenti da una parte il fatto che, da Norimberga in poi, gli individui, anche se sono capi di Stato, possono essere processati per crimini internazionali, e, dall'altra, l'affermazione che per gli stessi crimini gli Stati non debbano rispondere in sede civile davanti ai tribunali? Perché si potrebbe processare Eichmann (per punirlo) e non (per il risarcimento del danno) lo Stato tedesco di cui Eichmann era organo? Ciò che vale per gli individui deve necessariamente valere anche per gli Stati per i quali essi hanno agito. Ma non crediate che in questo caso la Cassazione abbia ripetuto cose già dette.

C'è una novità. Finora si trattava di cause civili intentate contro lo Stato tedesco da italiani costretti ai lavori forzati in Germania, nel 1943-44. Ora invece c'è stato un processo penale per l'eccidio di Civitella, l'imputato è stato condannato all'ergastolo, e i familiari delle vittime, costituitesi parti civili, hanno visto condannare a risarcire, in solido con l'imputato, lo Stato tedesco di cui egli era organo nel 1944. Il nesso tra criminalità individuale e responsabilità statale risulta ora ancora più intenso.

La Germania afferma che la Cassazione calpesta due trattati internazionali: l'accordo di pace del 1947 e quello bilaterale del 1961. Ma con il primo l'Italia rinunciava a domande di risarcimento pendenti alla data dell'8 maggio 1945; con il secondo trattato la Germania versò all'Italia 40 milioni di marchi a favore di deportati politici ed ebrei reduci dai campi di concentramento e comunque faceva salve "le eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti". Sembra dubbio che quei due trattati precludano le azioni risarcitorie per il massacro di Civitella.

La Germania potrebbe però obiettare che la nostra Cassazione segue la politica dei due pesi e due misure. In effetti, quando un cittadino serbo, Markovic, ha chiesto ai nostri giudici di accertare se le forze armate italiane inquadrato nella Nato avevano commesso un crimine di guerra bombardando la radiotelevisione di Belgrado, nel 2002 la Cassazione ha statuito che si trattava di "manifestazione di una funzione politica" e quindi i giudici italiani non avevano competenza a pronunciarsi sulla legittimità del bombardamento.

Cosa succederà? La Germania è giustamente preoccupata che questa sentenza possa dare la stura ad una serie infinita di altre cause. Ed è molto probabile che ora si rivolga alla Corte dell'Aja, perché affermi che i giudici italiani hanno violato il diritto internazionale. A questo punto sarebbe opportuno un intervento della diplomazia dei due paesi, per trovare una soluzione che soddisfi le giuste richieste delle vittime, ma tenga anche conto di esigenze politiche da non trascurare.